



COMUNE DI ALESSANDRIA

IL SINDACO

CONSTATATO che nel territorio del Comune di Alessandria ed in particolare nel centro urbano, si rileva la presenza di persone che esercitano l'accattonaggio spesso inducendo alla pietà popolare al fine di ottenere denaro con l'ausilio di animali tenuti, all'uopo, in condizioni molto disagiate e in precarie condizioni igienico sanitarie, costretti per lunghe ore immobili in ceste, in contenitori di cartone o legati ad infissi sul suolo pubblico;

RILEVATO che questi animali versando in condizioni igieniche molto precarie e che stante la mancanza di fissa dimora dei loro possessori questuanti risulta arduo se non proibitivo, per le Autorità locali controllare la sussistenza delle prescritte profilassi in capo agli animali stessi;

ATTESO che il Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 823 co II del codice civile deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che nella sua veste istituzionali ed in particolare nella sua veste di Autorità Sanitaria locale spetta al Sindaco la vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e agisce coadiuvato dalla Polizia Locale, nell'esercizio delle relative, funzioni; al fine di prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica

RITENUTO inoltre di dovere tutelare la tranquillità, la privacy della cittadinanza, l'igiene e la sicurezza delle persone sul territorio comunale

Per questi motivi

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 :

Vista la L. 833/78;

Visti la Legge 65/86;

Vista la Legge 24 Novembre 1981 nr. 689 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Alessandria;

Salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Alessandria, con le modalità di cui in premessa, sia fatto divieto a
Decreto Sindacale del 08/10/2008 n. 30

chiunque di esercitare attività alcuna dedita all'accongegno;
Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00, con l'irrogazione della sanzione amministrativa di un importo da €. 25,00 a €. 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a €. 50,00.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti ai Corpi di Polizia e a chiunque spetti, sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 Novembre 1981 nr. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Alessandria al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

Appositi divieti verranno altresì collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a

- Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale li 12 Febbraio 2008

IL SINDACO

ATTESTAZIONI

FABIO PIERCARLO, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell'art. 23 del DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i in data 12/02/2008